

REGOLAMENTO
sulla composizione, funzioni ed operatività della
Conferenza Locale per la Sanità e Comitato di Rappresentanza ASL VT

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la composizione, il funzionamento e l'attribuzione della Conferenza Locale per la Sanità della Asl di Viterbo, in seguito per brevità indicata *Conferenza* e del Comitato di Rappresentanza in seguito per brevità indicato *Comitato*.

TITOLO I

CONFERENZA LOCALE PER LA SANITÀ ASL DI VITERBO

COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA

ART. I

1. La Conferenza è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati ai sensi del successivo comma 3, dei Comuni che fanno parte dell'intero territoriale afferente all'ASL di Viterbo ed ha sede presso la sede legale della ASL di Viterbo.
2. Ciascun sindaco rappresenta il numero di abitanti del proprio Comune e in caso di votazione esprime un numero di voti pari al numero degli abitanti residenti nel Comune arrotondato a cento per difetto o per eccesso, per frazioni, rispettivamente, inferiori e pari o superiori a cinquanta, in seguito per brevità chiamato *voto ponderato*.
I dati relativi alla popolazione sono riferiti all'ultimo censimento ufficiale ISTAT.
3. Il Sindaco può delegare in forma scritta le proprie funzioni nell'ambito della Giunta o del Consiglio Comunale rappresentato e la delega può essere attribuita anche in via definitiva solo ad amministratori dello stesso Comune di appartenenza.
In caso di delega definitiva la stessa deve essere formalizzata ai sensi di legge.
4. Il venir meno della carica di Sindaco, comporta la sostituzione del componente nella Conferenza con il nuovo Sindaco, o Commissario, del Comune rappresentato.
In caso di dimissioni del Sindaco o di scioglimento del Consiglio Comunale, la rappresentanza del Comune è esercitata dal Commissario Straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.
5. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e ai fini dell'attività operativa si riunisce presso la sede del Comune di Viterbo.
6. Nell'ambito della Conferenza è istituito il Comitato di Rappresentanza in attuazione e nelle modalità di cui all'art. 12 della L.R. n. 18 del 16.06.1994 e ss.mm.ii., disciplinato al Titolo II.

ART. 2
ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA

- I. La Conferenza esercita le proprie funzioni in attuazione dell'art. 3, comma 14, del D.L.gs. n. 502/92 e ss.mm.ii, della legge regionale n. 18 del 16.06.1994 e ss.mm.ii.;
 - a) Definisce, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività dell'Azienda Sanitaria Locale;
 - b) Esamina il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio dell'Azienda Sanitaria Locale e rimette alla Giunta Regionale le relative osservazioni;
 - c) Verifica l'andamento generale dell'attività dell'Azienda Sanitaria Locale;
 - d) Contribuisce alla definizione dei piani programmatici dell'Azienda Sanitaria Locale;
 - e) Trasmette le proprie valutazioni e propri suggerimenti al direttore generale e alla Giunta regionale che sono tenuti a fornire entro trenta giorni risposta motivata.
 - f) Effettua l'esercizio di ogni altra competenza ad essa riservata dalla normativa nazionale e regionale.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni, la Conferenza può prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi e contabili dell'Azienda Sanitaria Locale e chiedere notizie sull'andamento della stessa al Direttore Generale, al Collegio dei Revisori e alla Regione Lazio.

ART. 3
COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA

- I. Al Presidente compete:
 - a) La formazione dell'ordine del giorno e la convocazione della Conferenza secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) L'apertura e la direzione della seduta;
 - c) La nomina degli scrutatori;
 - d) La proposta della trattazione degli argomenti secondo l'ordine del giorno;
 - e) La concessione ai componenti della facoltà di parlare secondo l'ordine con il quale essi hanno chiesto la parola;
 - f) L'indizione della votazione delle proposte sulle quali la Conferenza è chiamata ad esprimere parere e la proclamazione del risultato delle votazioni;
 - g) La dichiarazione di chiusura, rinvio o aggiornamento dell'adunanza;
2. Il Presidente ha la facoltà di prendere la parola e di intervenire in qualsiasi momento della discussione; inoltre ha la facoltà di togliere la parola agli oratori che non ottemperino alle norme del regolamento e può, in caso di necessità, sospendere o sciogliere l'adunanza.
3. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è investito di potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine, anche nei confronti del pubblico, assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle decisioni.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte da suo delegato nominato ai sensi dell'art. 1 comma 3 del presente regolamento.

ART. 4 CONVOCAZIONE

1. Il Sindaco del Comune di Viterbo convoca e presiede la Conferenza dei Comuni della Provincia di Viterbo, con possibilità di convocazione presso la Sala Consigliare del Comune di Viterbo, forma l'ordine del giorno e ne dirige la seduta
2. Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza:
 - a) di propria iniziativa
 - b) su richiesta del Direttore Generale della ASL di Viterbo
 - c) su richiesta di tanti Sindaci che rappresentano il 20 % della popolazione
 - d) su richiesta di almeno tre componenti il Comitato di Rappresentanza
3. La convocazione viene effettuata almeno dieci giorni prima della riunione, che sono ridotti a cinque in caso di urgenza, senza a tal fine computare il sabato ed i giorni festivi, mediante avvisi scritti anche inoltrati a mezzo posta elettronica certificata.

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare sui quali la Conferenza è chiamata a decidere e devono essere precisate la data, l'ora e la sede dell'adunanza.

L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

I documenti relativi alle materie da trattare, vengono inviati ai componenti la Conferenza almeno 48 ore prima della seduta, senza a tal fine computare il sabato ed i giorni festivi, con le medesime modalità della convocazione.

Nei casi d'urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.
4. All'ordine del giorno vengono iscritti gli argomenti dovuti per legge:
 - a) La Conferenza non può trattare argomenti o proposte non compresi nell'ordine del giorno, a meno che non siano presenti e favorevoli sulla trattazione tutti i componenti;
 - b) La Conferenza, su richiesta di tanti sindaci che rappresentano il 20% dei voti ponderati può differire, a maggioranza semplice dei voti ponderati, ad altra seduta la discussione degli argomenti non trattati.
5. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno, ai sensi della L.R. 18/94 art. 13 per trattare gli argomenti dovuti

ART. 5 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Conferenza sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del Presidente, sia altrimenti stabilito.

ART. 6
QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Ciascun Sindaco rappresenta ed esprime un numero di voti pari al numero di abitanti in riferimento come previsto all'art. 1 comma 2.
2. Per la validità delle sedute della Conferenza, in prima convocazione, occorre la presenza di componenti che rappresentino la metà+1 del numero degli abitanti dei Comuni facenti parte della Conferenza.
3. La seduta sarà dichiarata deserta qualora, effettuato l'appello entro sessanta minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale stabilito. Del fatto sarà redatto verbale.
4. Per la validità delle sedute in seconda convocazione occorre la presenza di componenti che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del numero degli abitanti dei Comuni facenti parte della Conferenza.
5. La seconda convocazione non potrà avvenire prima di 48 ore dalla seduta andata deserta e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.
6. La Conferenza decide validamente a maggioranza del 50% + 1 dei componenti presenti con voto ponderato espresso. I consiglieri che si astengono dal voto, se presenti in aula, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I 2/3 (due terzi) dei voti assegnati alla Conferenza sono richiesti per l'approvazione di modifiche parziali o totali del regolamento di funzionamento della Conferenza e in tutti gli altri casi previsti da specifiche disposizioni normative.
7. Nell'ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso che dopo aver effettuato due appelli, a distanza di 30 minuti, persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

ART. 7
MODALITA' DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI E VOTAZIONE

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, invita alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo l'ordine d'iscrizione.
La Conferenza può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione adeguatamente motivata ed assunta all'unanimità dei presenti.
La Conferenza, su richiesta motivata del Presidente o di un componente, può decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione previa votazione a maggioranza semplice;
2. L'approvazione di qualsiasi provvedimento è preceduta dalla discussione generale.
La discussione è aperta con una relazione del Presidente o di chi ha presentato la proposta.
I componenti che intendono prendere la parola, devono farne richiesta al Presidente, il quale dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle richieste
Ogni componente ha facoltà di intervenire su ogni argomento fino ad un massimo di dieci minuti ed ha diritto ad una sola replica per un tempo massimo di tre minuti.
Esaurita la discussione, si procede alla eventuale votazione.
3. L'espressione del voto è palese, per chiamata oalzata di mano e rapportata al peso rappresentato da ogni singolo componente, procedendo alla controprova quando ve ne sia motivo di incertezza o quando la controprova è richiesta da un componente.
Quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone, può essere effettuata con scrutinio segreto.
Il voto segreto è comunque esercitato in tutti i casi espressamente previsti dalla legge.
La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, il Segretario della seduta e due (n. 2) Sindaci, rispettivamente il più giovane e il più anziano di età presenti in assemblea della Conferenza e la cui identità viene riportata nel verbale.
Terminata la votazione, il Presidente ne riconosce e ne proclama l'esito.
4. Ogni componente ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.

ART 8 INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

1. Ogni componente ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti interessanti l'attività dell'A.S.L.
Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono redatte in forma scritta e sottoscritte da uno o più presentatori.
All'interrogazione si deve dare risposta in forma scritta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.
Qualora il termine suddetto non venga osservato l'interrogazione si intende trasformata in interpellanza.
L'interrogante, se non soddisfatto della risposta ricevuta, potrà trasformare l'interrogazione in interpellanza, che dovrà essere iscritta all'Ordine del Giorno della prima seduta utile alla presentazione della stessa.
La risposta alle interpellanze viene data oralmente in Conferenza.
2. Ciascun componente della Conferenza può presentare una mozione al Presidente per promuovere la discussione su un argomento di particolare rilevanza, anche se lo stesso è già stato oggetto di interrogazione e discussione . Le mozioni presentate vengono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione della stessa.
La mozione presentata da uno o più componenti al Presidente è diretta a promuovere un'ampia discussione e/o una decisione su un argomento di particolare rilevanza di competenza dell'A.S.L. anche se lo stesso sia già stato oggetto di interrogazione e/o interpellanza.

ART. 9 INTERVENTI PER FATTO PERSONALE

1. Ciascun componente ha diritto di intervenire "*per fatto personale*" quando nel corso della discussione è stato censurato nella propria condotta o reputazione o gli sono stati attribuiti fatti non veri o dichiarazioni ovvero opinioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

ART. 10 COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

1. La Conferenza può, con specifiche, decisioni, costituire Commissioni permanenti e speciali finalizzate a consentire un maggior approfondimento delle materie di propria competenza;

ART. 11 INCARICHI SPECIALI

1. Su proposta del Presidente, la Conferenza può incaricare uno o più dei suoi componenti dell'approfondimento di singoli argomenti e di riferirne, anche avvalendosi degli apporti tecnici ritenuti necessari, nei tempi e con le modalità specificatamente definiti dalla Conferenza stessa.

ART. 12 GRUPPI DI LAVORO

2. La Conferenza può costituire, eventualmente con la partecipazione di componenti esterni ad essa, gruppi di lavoro a cui affidare lo studio di specifiche questioni di interesse generale e/o particolare, relative alle competenze ed al campo di attività dell'A.S.L.
3. La composizione dei Gruppi di lavoro ed ogni altra regolamentazione del loro funzionamento sono stabilite dalla Conferenza contestualmente alla decisione costitutiva.

ART. 13
DECADENZA E SOSPENSIONE

- I. La qualità di componente della Conferenza si perde verificandosi uno degli impedimenti e/o delle incompatibilità previste dalla legge.

ART. 14
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CONFERENZA

- I. Alle sedute della Conferenza possono partecipare senza diritto di voto:
- a) Il Direttore generale della ASL di Viterbo
 - b) Il Direttore amministrativo della ASL di Viterbo
 - c) Il Direttore sanitario aziendale della ASL di Viterbo
 - d) I membri del Comitato di Rappresentanza
 - e) Altri dirigenti o operatori dell'Azienda Sanitaria Locale la cui partecipazione il Direttore Generale ritenga utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione con il Presidente della Conferenza.
 - f) Possono altresì partecipare, su specifico invito del Presidente, Responsabili Istituzionali e/o Tecnici di altre Amministrazioni, la cui presenza è ritenuta utile alla disamina di particolari argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 15
FUNZIONI DI VERBALIZZAZIONE

1. Di ogni seduta viene redatto un verbale che deve contenere i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva e le decisioni assunte.
Deve altresì contenere, nel caso di votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti con l'indicazione degli astenuti e la forma di votazione utilizzata.
2. La verbalizzazione delle sedute della Conferenza è svolta da un Funzionario dell'A.S.L. incaricato dal Direttore Generale o Commissario Straordinario con funzioni di Segretario, di verbalizzazione e di assistenza tecnica alla Conferenza e può essere coadiuvato da altri Funzionari e/o Addetti amministrativi nell'espletamento dei propri compiti
Le modalità di funzionamento delle sedute della Conferenza, ivi compresa l'attività di verbalizzazione, possono essere supportate da strumenti tecnici di tipo informatico e/o multimediale.
3. I verbali e le decisioni delle sedute vengono inviati a tutti i componenti, sono approvati dalla Conferenza nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della seduta.
I verbali vengono numerati progressivamente per ciascun anno.
4. Ciascun componente ha diritto di chiedere rettifiche, sul cui accoglimento deve pronunciarsi immediatamente la Conferenza; della richiesta di rettifica, e della sua motivazione, dovrà comunque darsi atto nel verbale della seduta in cui la richiesta è avanzata.

ART. 16
PUBBLICAZIONE E RILASCIO COPIE

1. I verbali e le decisioni della Conferenza dei Sindaci vengono pubblicati in apposito spazio dedicato alla Conferenza locale della Sanità sul portale aziendale della ASL di Viterbo
2. I cittadini, ai sensi della normativa e del regolamento vigente, hanno diritto ad ottenere copia degli atti adottati dalla Conferenza, con il solo rimborso delle spese di riproduzione e previo pagamento dell'imposta di bollo, quando dovuto, con esclusione degli atti di cui è vietato l'accesso ai sensi della normativa vigente.

TITOLO II

COMITATO DI RAPPRESENTANZA della ASL DI VITERBO

ART. 17

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE del COMITATO DI RAPPRESENTANZA

Ai sensi dell'art. 3, 14° c., del D.Lgs. n.502/1992 e dell' art. 12, 3°c. della L.R. n. 18 del 16/06/1994, nei comprensori socio-sanitari nei quali siano compresi comuni in numero superiore a cinque (n. 5) la Conferenza Locale per la Sanità, in seguito per brevità indicata *Conferenza* esercita le proprie funzioni attraverso un Comitato di Rappresentanza, in seguito per brevità indicato *Comitato*, composto da cinque (n. 5) membri eletti nel suo seno.

1. Il Comitato è composto da cinque (n. 5) membri, eletti come disciplinato dalla L.R. 18/94 all'art. 12 dalla Conferenza stessa.
2. Il Presidente della Conferenza, nei casi previsti dal regolamento, in cui si debba procedere al rinnovo del Comitato, indice le elezioni almeno trenta giorni prima della data fissata previo avviso da comunicare a mezzo PEC a tutti i Sindaci, garantendone la massima diffusione, e convoca l'Assemblea della Conferenza nei termini previsti all'art. 4 del Regolamento con all'ordine del giorno "Elezioni Comitato di Rappresentanza"
L'avviso deve contenere tutte le informazioni necessarie in merito alle elezioni specificando data, ora e luogo ed allegato lo schema di dichiarazione di candidatura a componente Comitato di Rappresentanza.
3. Le candidature possono essere presentate compilando e consegnando al Presidente lo schema di dichiarazione di candidatura a componente Comitato di Rappresentanza.
Possono essere presentate uno o più liste, con un minimo di 5 candidati per liste rappresentanti il 15% dei componenti dell'assemblea o il 15% degli abitanti dell'ambito territoriale della ASL .
Le richieste di candidatura possono essere inviate via PEC in indirizzo al Presidente o consegnate a mano alla Segreteria entro le 48 ore precedenti la data e l'orario della convocazione della Conferenza Locale per la Sanità.
4. Il Presidente della Conferenza, all'apertura dell'Assemblea, definisce i tempi per espletare le operazioni di voto e nomina una Commissione elettorale composta dal Segretario della seduta e da due sindaci, rispettivamente il più giovane e il più anziano di età, tra i componenti presenti in assemblea della Conferenza, non candidati, che avranno il compito di presiedere il seggio per il tempo stabilito.

Alla Commissione compete:

- a) la predisposizione e l'apertura del seggio elettorale;
 - b) la predisposizione dell'elenco dei votanti tramite elencazione verbale dei Sindaci aventi diritto al voto e presenti in assemblea;
 - c) la verifica dei requisiti di eleggibilità dei candidati;
 - d) l'espletamento di tutti gli adempimenti ed operazioni connesse al voto, nonché le operazioni di spoglio che devono essere eseguite pubblicamente.
5. Le operazioni di voto si svolgono in una sola giornata e sono a scrutinio segreto.
 6. Le schede elettorali dovranno riportare il tipo di elezione, la data delle elezioni, il nome del Comune rappresentato con riportato il numero di abitanti come sopra descritto.

7. Ai sensi della L.R. 18/94, comma 4 ogni Sindaco dispone di un numero di voti pari al numero degli abitanti residenti nel comune arrotondato a cento per difetto o per eccesso, per frazioni, rispettivamente, inferiori e pari o superiori a cinquanta. I dati relativi alla popolazione devono essere riferiti all'ultimo censimento ufficiale.
Ai sensi della L.R. 18/94, comma 5 le votazioni sono effettuate con voto limitato ad un solo nominativo.
8. Risultano eletti i nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. La proclamazione degli eletti è effettuata dal Presidente della Conferenza che ha indetto le elezioni. Sulla base delle risultanze dello spoglio, effettuato dalla Commissione, il Presidente procede alla nomina degli eletti. Proclamati gli eletti il Presidente della Conferenza convoca il Comitato per la prima seduta.
9. Il verbale della seduta, con l'esito delle votazioni e la nomina dei componenti il Comitato, va inviato al Direttore Generale o Commissario Straordinario della ASL di Viterbo
10. I componenti durano in carica cinque anni.
11. Il venir meno della carica di Sindaco, comporta la sostituzione del componente nel Comitato con il nuovo Sindaco, o Commissario, del Comune rappresentato
12. In caso di decadenza di un comune subentra il primo dei non eletti della lista di elezione secondo l'ordine di preferenza che è risultato dalla votazione.
13. Esaurita la graduatoria in caso di decadenza di più di due comuni componenti, il Comitato decade.
14. Qualora almeno 3 componenti su 5 presentino simultaneamente le proprie dimissioni da componente del Comitato, prima della scadenza naturale, il Comitato decade e viene interamente rinnovato;
15. Qualora La Conferenza, a maggioranza, prima della scadenza naturale delibera la decadenza anticipata del Comitato lo stesso decade e viene interamente rinnovato;
16. Non possono fare parte del Comitato:
 - a) sindaci o loro delegati dipendenti della ASL di Viterbo
 - b) componenti di organi istituzionali della ASL di Viterboe comunque ogni altra figura che presenti incompatibilità o conflitti di interesse.
17. Il Comitato elegge nel proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente con le modalità di cui al successivo art. 19.
18. La funzione di componente del Comitato può essere delegata in forma scritta nell'ambito della Giunta o del Consiglio Comunale dal Sindaco del Comune rappresentato, come disciplinato dalla L.R. 18/94 all'art. 12 comma 7, e la delega può essere attribuita anche in via definitiva.
In caso di delega definitiva la stessa deve essere formalizzata ai sensi di legge.

ART. 18
COMPITI DEL COMITATO

1. Il Comitato svolge le funzioni di cui all'art.12 ,3° comma della Legge Regionale n. 18 del 16.06.1994 art.13.
2. Il Comitato può delegare a singoli componenti attività istruttorie utili all'espletamento del proprio mandato. Degli incarichi affidati in via delegata a singoli componenti è data comunicazione scritta al Direttore Generale o Commissario Straordinario della ASL di VT per il tramite del segretario della Conferenza.

ART. 19
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL COMITATO

1. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti dal Comitato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nella prima riunione.
2. Il Presidente rappresenta il Comitato, dirige e modera la discussione, pone in votazione le decisioni e le proposte, proclamandone il risultato;
Il Presidente, quando non intervenga espressa delega ad altri membri, agisce comunque in veste di delegato all'acquisizione degli elementi utili al funzionamento del Comitato.
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; in quest'ultimo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione, ed è approvata con il voto di maggioranza dei presenti;
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

ART. 20
CONVOCAZIONI DEL COMITATO DI RAPPRESENTANZA

1. Il Comitato viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto:
 - a) su iniziativa del Presidente del Comitato;
 - b) su richiesta di almeno tre componenti;
 - c) su richiesta del Presidente della Conferenza dei Sindaci;
 - d) su richiesta del Direttore Generale/ Commissario Straordinario della ASL di Viterbo.
2. La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare e sono sottoscritti dal Presidente del Comitato.
La convocazione con l'ordine del giorno e ogni documento utile all'esame dell'ordine del giorno sono inviati agli altri componenti del Comitato almeno cinque giorni prima della seduta, tramite posta elettronica certificata.
Copia dell'avviso di convocazione viene trasmessa al Direttore Generale della ASL.
3. Le sedute non sono pubbliche.

Art. 21
SEDUTE DEL COMITATO DEI SINDACI

1. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno per argomentare in particolare su temi di rilevanza strategica, di programmazione e rendicontazione delle attività;
2. Il Comitato si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione;
3. Il Presidente del Comitato accerta la presenza del numero legale;
4. Il Comitato è validamente insediato se sono presenti la maggioranza dei componenti (tre)
5. I provvedimenti sono approvati a maggioranza semplice;
6. La seduta si considera deserta nel caso in cui, trascorsi 60 minuti dall'ora fissata non si sia raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità.
7. Su richiesta, anche orale, di un componente il Comitato, il Presidente accerta la sussistenza del numero legale.

ART. 22
FUNZIONI DI SEGRETERIA

1. Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte da un Funzionario dell'A.S.L. incaricato dal Direttore Generale con funzioni di Segretario, di verbalizzazione e di assistenza tecnica e può essere coadiuvato da altri Funzionari e/o Addetti amministrativi nell'espletamento dei propri compiti. Le modalità di funzionamento delle sedute del Comitato, ivi compresa l'attività di verbalizzazione, possono essere supportate da strumenti tecnici di tipo informatico e/o multimediale.

Art. n. 23
VERBALE

1. Il verbale delle riunioni del Comitato è redatto dal Segretario ;
2. Il verbale della riunione deve contenere i nomi dei componenti presenti ed in caso di votazione sui singoli argomenti, l'indicazione di coloro che si sono astenuti, di coloro che si sono dichiarati favorevoli e dei contrari;
3. Ogni componente del Comitato ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato;
4. I verbali, da redigere entro 20 giorni dalla seduta, vengono inviati a tutti i componenti il Comitato, firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, posti in approvazione nella seduta successiva e pubblicati come previsto all'art. 26
5. I verbali vengono depositati presso la Segreteria e trasmessi al Presidente della Conferenza, a tutti i componenti e al Direttore Generale della ASL di Viterbo
6. I verbali sono numerati progressivamente per ciascun anno e disponibili per la consultazione presso la Segreteria;

ART. 24
RAPPORTI TRA CONFERENZA DEI SINDACI E COMITATO DI RAPPRESENTANZA

1. Il Comitato, ai sensi della L.R. 18/94 art. 13, acquisisce dai Sindaci le indicazioni sui bisogni sanitari ed assistenziali della popolazione e ha l'obbligo di informare la Conferenza, riunita in seduta plenaria, sull'esercizio delle proprie attività almeno una volta l'anno.
2. Acquisisce il parere preventivo della Conferenza stessa in ordine alle determinazioni relative alle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività e al bilancio di previsione.
3. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, può consultare i Sindaci dei Comuni che fanno parte del territorio afferente la ASL di Viterbo e, sentito ed informato il Direttore Generale o Commissario Straordinario, i Dirigenti e Funzionari della ASL.

ART. 25
OBBLIGO DI INFORMAZIONE

1. Il Comitato ha diritto ad ottenere dal Direttore Generale o Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari e utili all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 26
PUBBLICAZIONE E RILASCIO COPIE

1. I verbali e le decisioni del Comitato vengono pubblicati in apposito spazio dedicato al Comitato dei Sindaci nel portale aziendale della ASL di Viterbo.
2. I cittadini hanno diritto di ottenere copia, con il solo rimborso delle spese di riproduzione e pagamento dell'imposta di bollo quando dovuta, degli atti adottati dalla Conferenza e dal Comitato ai sensi della normativa vigente ed in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti vigenti.

ART.27
NORMA FINALE e TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data dell'approvazione ed è trasmesso per conoscenza al Direttore Generale o Commissario straordinario.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato a termini di legge ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni della normativa vigente
4. In fase di prima applicazione del presente regolamento i membri del Comitato di Rappresentanza decadono di diritto e si procede a nuove elezioni dei nuovi componenti ai sensi del presente Regolamento

Viterbo li 13/12/2023